Allegato "A" al repertorio n. 20248 e raccolta n. 13373

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"AUTONOMIA NAPOLITANA"

Art. 1. Costituzione

1.1. È costituita, ai sensi dell'art. 36 c.c. e dell'art. 49 della Costituzione della Repubblica Italiana, l'associazione politica denominata Autonomia Napolitana, con sede legale in Napoli, Piazzetta del Grande Archivio n. 8, di seguito denominata 'Movimento'.

1.2. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune non comporta modifica del presente Statuto.

1.3. Possono essere istituite sedi territoriali, circoli e comitati locali secondo quanto stabilito dai regolamenti interni.

1.4. La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. Principi fondativi e Finalità

2.1. Il Movimento è una formazione politica libera, autonoma e senza fini di lucro, secondo quanto stabilito all'art. 49 della Costituzione italiana.

2.2. Il Movimento opera nel rispetto dei Principi democratici, del pluralismo politico e della partecipazione popolare alla vita pubblica, riconoscendo la centralità dei Principi fondativi quale espressione originaria della volontà costitutiva e riconoscendo la funzione della guida e della partecipazione politica come elementi di unità, responsabilità e coerenza dell'azione collettiva.

2.3. Il Movimento si ispira alla cultura classica e magno-greca, quale fondamento dell'idea di polis, di cittadinanza e di confronto pubblico, riconoscendo nel diritto romano un principio vivo di equilibrio tra autorità e giustizia, tra legge e comunità.

2.4. Il Movimento si richiama all'umanesimo, ponendo la persona, la responsabilità individuale e collettiva e il senso del limite al centro dell'azione politica, rifiutando ogni forma di eterodirezione tecnocratica e affermando la centralità della politica come scelta collettiva e cura del bene comune.

2.5. Il Movimento non si riconosce in steccati ideologici rigidi, ma orienta la propria azione ai valori, ai temi e all'interesse generale della comunità.

2.6. Tali Principi fondativi sono ribaditi e ampliati nel Manifesto che sarà approvato dall'assemblea dei soci fondatori. Il rispetto del Manifesto e dello Statuto da parte di tutti i soci, ancorché Fondatori, è elemento essenziale per essere associato del Movimento.

2.7. Il Movimento, nel rispetto del principio di unità della Repubblica Italiana sancito nella Casta Costituzionale, persegue le seguenti finalità:

- Concorrere con metodo democratico alla determinazione della politica locale, nazionale ed europea;

- Promuovere l'autogoverno della Città Metropolitana di Napoli come forma avanzata di autonomia politica locale, nazionale ed europea, attraverso strumenti di autonomia amministrativa, fiscale, territoriale e istituzionale propri delle grandi capitali metropolitane europee;
- Tutelare e valorizzare l'identità storica, culturale e linguistica napoletana, riconoscendone il valore storico, politico e comunitario;
- Realizzare accordi sinergici con altre realtà che si ispirano ai medesimi Principi fondativi e con Sindacati;
- Favorire la partecipazione popolare e il protagonismo civico, promuovendo forme di democrazia partecipativa e coinvolgimento diretto della comunità;
- Contrastare modelli centralistici, tecnocratici e sperequativi, che limitano l'autodeterminazione democratica dei territori;
- Promuovere una visione mediterranea fondata su cooperazione e pluralismo.

Art. 3. Iscrizione

3.1. Può aderire al Movimento chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e condivida il presente Statuto, il Manifesto e le finalità del Movimento.

3.2. Nel presente Statuto la qualifica di associato può venire indistintamente definita anche membro o socio, da intendersi comunque sempre quale associato. Il numero dei soci è illimitato

3.3. L'iscrizione è personale, volontaria e non trasferibile.

3.4. L'iscrizione al Movimento è subordinata al versamento di una quota associativa annuale pari a euro quindici (15,00) per il primo anno di fondazione, secondo le modalità stabilite dal Tesoriere. Tale quota associativa può essere modificata dall'Assemblea dei Soci Fondatori di anno in anno.

Art. 4. Diritti e doveri degli iscritti

4.1. Gli iscritti hanno diritto di:
- Partecipare alla vita del Movimento;
- Esprimere liberamente le proprie opinioni e proposte;
- Prendere parte alle attività politiche, culturali e organizzative;
- Candidarsi agli incarichi interni, in base alle modalità previste dal presente Statuto e dai regolamenti interni;
- Partecipare a consultazioni, assemblee e processi decisionali promossi dal Movimento, secondo i Principi di democrazia partecipata, in base alle modalità previste dal presente Statuto e dai regolamenti interni. La partecipazione non comporta poteri decisionali.

4.2. Gli iscritti hanno il dovere di:
- Rispettare il presente Statuto, il Manifesto e i regolamenti interni;
- Mantenere comportamenti coerenti con i Valori del Movimento;
- Contribuire alla vita e alle attività del Movimento;

- Versare la quota associativa annualmente, secondo le modalità e termini stabiliti dalla Tesoreria;
- Non arrecare danno all'unità, all'immagine e alla credibilità del Movimento.

Art. 5. Perdita della qualifica di socio

5.1. La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L'associato può recedere dal Movimento in ogni momento. La perdita della qualifica di socio in alcun caso da diritto alla restituzione della quota associativa versata.

5.2. L'esclusione del socio attraverso delibera dell'Assemblea dei Soci Fondatori avviene quando:
- Contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli Organi associativi;
- Contravviene gravemente ai Principi stabiliti nel Manifesto e nel presente Statuto;
- Arreca danni materiali o di immagine di una certa gravità al Movimento.

Art. 6. Organi del Movimento

6.1. Sono organi del Movimento:
- L'Assemblea dei soci Fondatori;
- L'Assemblea dei soci Sostenitori (Assemblea Plenaria);
- Il Presidente;
- I Vicepresidenti;
- Il Segretario;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Collegio dei Portavoce;
- Il Collegio dei Garanti;
- Il Tesoriere;

6.2. Nessun organo può deliberare in contrasto a quelli che sono Principi fondativi, i Valori e le Finalità del Movimento come descritte dal presente Statuto e dal Manifesto.

Art. 7. Assemblea dei soci Fondatori

7.1. Sono soci Fondatori solo ed unicamente coloro che risultano tali da Atto Costitutivo. Essi sono titolari originari del progetto politico "Autonomia Napolitana".

7.2. L'Assemblea dei soci Fondatori è competente per:
- Nomina del Presidente tra i suoi membri;
- Modifica dello Statuto;
- Esclusione di soci ex art. 5
- Definizione degli indirizzi politici generali del Movimento secondo quanto stabilito da Statuto e Manifesto,;
- Deliberazione dello scioglimento del Movimento;
- Altri casi espressamente previsti dal presente Statuto.

7.3. La composizione, le modalità di convocazione e il funzionamento dell'Assemblea dei soci Fondatori è disciplinata da apposito regolamento.

Art. 8. Assemblea dei soci Sostenitori (Assemblea Plenaria)

8.1. L'Assemblea dei soci Sostenitori è l'Organo di partecipazione politica del Movimento, nella quale i soci

Sostenitori possono:
- Esprimere liberamente le proprie opinioni e proposte;
- Assistono al bilancio annuale predisposto dal Tesoriere;
- Candidarsi agli incarichi interni, in base alle modalità previste dal presente Statuto e dai regolamenti interni;
- Partecipare ai processi decisionali promossi dal Movimento, secondo i Principi di democrazia partecipata, in base alle modalità previste dal presente Statuto e dai regolamenti interni. La partecipazione non comporta poteri decisionali

Art. 9 Presidente

9.1. Il Presidente rappresenta legalmente e politicamente il Movimento.

9.2. Egli:
- Definisce la strategia politica generale in accordo con l'Assemblea dei soci Fondatori, che presiede;
- Coordina l''attività del Movimento;
- Garantisce la coerenza tra i Principi fondativi, i Valori e le Finalità e l'azione politica del Movimento;
- Esercita una funzione di garanzia della continuità ideale, storica e politica del Movimento.

9.3. Il primo Presidente viene nominato al momento del deposito dell'Atto Costitutivo tra i soci Fondatori e resta in carica per | successivi 5 anni;

9.4. Il Presidente può ricoprire solo due mandati consecutivi;

9.5. Possono essere istituite strutture di supporto alla presidenza, collegi ristretti, deleghe tematiche e strutture operative secondo regolamenti interni;

9.6. La revoca del Presidente è ammessa esclusivamente:
- In caso di gravi, reiterate e comprovate violazioni dei Principi fondativi, dei Valori e delle Finalità del Movimento;
- In caso di decisioni politiche, strategiche o di indirizzo adottate dal Presidente in violazione dei Principi fondativi, dei Valori e delle Finalità del Movimento.

9.7. La revoca è deliberata dall'Assemblea dei soci Fondatori con il voto favorevole della maggioranza, previo parere conforme del Collegio dei Garanti.

9.8. Ogni procedimento di revoca avviato o deliberato in violazione delle disposizioni del presente articolo è nullo.

Art. 10. Vicepresidente e Segretario

10.1. I Vicepresidenti e il Segretario sono eletti in seno all'Assemblea dei soci Fondatori fino a un massimo di 3 Vicepresidenti e 1 Segretario;

10.2. Affiancano il Presidente durante il suo mandato nelle aree di competenza loro assegnate e svolgono funzioni di coordinamento e supporto politico;

10.3. In caso di malattia e/o impossibilità fisica del Presidente, lo sostituiscono per il tempo necessario, previa delega scritta del Presidente.

Qualsiasi decisione in assenza del Presidente dovrà avere il parere favorevole di almeno due Vicepresidenti.

10.4. I| Segretario cura l'organizzazione interna, la redazione degli atti, nonché il corretto funzionamento degli organi del Movimento.

Art. 11. Consiglio Direttivo

11.1. Il Consiglio Direttivo svolge funzioni consultive e di supporto politico su materie e questioni specifiche, senza poteri decisionali vincolanti, salvo diversa previsione regolamentare;

11.2. Possono essere membri del Consiglio Direttivo sia i soci Fondatori che i soci Sostenitori, fino a un massimo di 7 Consiglieri;

11.3. La loro nomina è prerogativa dell'Assemblea dei soci Fondatori;

11.4. I Consiglieri restano in carica per 3 anni;

11.5. I primi Consiglieri vengono scelti tra i soci Fondatori.

Art. 12. Il Collegio dei Portavoce

12.1. Il cura la rappresentanza pubblica e territoriale del Movimento in base a quanto stabilito dall'Assemblea dei soci Fondatori. Non ha poteri decisionali.

12.2. Possono essere membri del Collegio dei Portavoce sia i soci Fondatori che i soci Sostenitori. Il numero dei Portavoce viene stabilito di volta in volta dall'Assemblea dei soci Fondatori in base alle esigenze comunicative del Movimento, così come la durata del mandato;

12.3. Il Collegio dei Portavoce può nominare al proprio interno un referente che si rapporti con l'Assemblea dei soci Fondatori e il Presidente rispetto a quelli che sono gli indirizzi di comunicazione stabiliti.

12.4. I Portavoce possono essere rimossi dal proprio incarico dall'Assemblea dei soci Fondatori nei seguenti casi:

- Ingiustificata inoperosità;
- Danni di immagine al Movimento;
- Attività svolta in contrasto con le finalità del presente Statuto e con gli interessi del Movimento;
- Attività svolta in contrasto con gli indirizzi e le indicazioni ricevute;
- Attività svolta in contrasto con i Principi stabiliti nel Manifesto e nel presente Statuto;
- Impossibilità, per inabilità fisica e/o mentale, di svolgere i compiti previsti dallo Statuto.

Art. 13. Il Collegio dei Garanti

13.1. Il Collegio dei Garanti vigila sulla coerenza valoriale, culturale e storica dell’azione politica del Movimento e di tutti i suoi Organi, secondo i Principi stabiliti dal Manifesto e dal presente Statuto;

13.2. Posso ricoprire la carica solo i soci Fondatori del Movimento. Il Collegio è formato da numero minimo di 3 ad un massimo di 5 Garanti, ad esclusione di coloro che ricoprono altre cariche all'interno del Movimento.

13.3. I membri del Collegio dei Garanti restano In carica 3

anni;
13.4. Il Collegio dei Garanti si esprime a maggioranza semplice sulle questioni di sua competenza stabilite dal presente Statuto o dai regolamenti.
Art. 14. Tesoreria
14.1. Il Tesoriere gestisce le risorse economiche del Movimento, cura le entrate e le spese e garantisce la trasparenza e la sostenibilità finanziaria;
14.2. È compito del Tesoriere, anche avvalendosi dell'ausilio di figure professionali, la redazione annuale del bilancio, che deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Plenaria.
14.3. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea Plenaria entro il primo quadrimestre dell'anno fiscale successivo a quello di riferimento.
14.4. La gestione economica è svolta sotto la supervisione del Presidente.
14.5. L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Tesoriere deve redigere il bilancio consuntivo annuale entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, presentandone una bozza all'Assemblea dei soci Fondatori. Successivamente il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea Plenaria, entro il primo quadrimestre dell'anno fiscale successivo a quello di riferimento. Il bilancio potrà essere redatto con criteri di competenza oppure per cassa. ll bilancio verrà redatto in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
14.6. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate non verranno distribuiti neppure indirettamente, durante la vita del Movimento a Fondatori, associati, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
15. Art. 10. Quorum e maggioranze
15.1. Le Assemblee e le riunioni di tutti gli Organi collegiali sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli aventi diritto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, salvo diversa previsione regolamentare.
15.2. Salvo diversa previsione statutaria o regolamentare, le deliberazioni delle Assemblee e degli Organi collegiali sono adottate a maggioranza dei presenti;
15.3. Nelle Assemblee dei soci Fondatori, in caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.
15.4. Le deliberazioni di modifica dello Statuto e di scioglimento del Movimento sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dell'Assemblea dei soci Fondatori.
Art. 16. Modifica dello Statuto
16.1. Il presente Statuto può essere modificato

dall’Assemblea dei Fondatori secondo le modalità stabilite dai regolamenti interni.

Art. 17. Regolamenti

17.1. L’organizzazione interna, le modalità di nomina, la durata e il funzionamento degli Organi, nonché la strutturazione operativa, i collegi di supporto, le deleghe e le funzioni territoriali, non specificatamente stabiliti all'interno del presente Statuto, sono disciplinati da appositi regolamenti attuativi, coerenti con il Manifesto del Movimento.

Art. 18. Scioglimento

18.1. Lo scioglimento del Movimento è deliberato dall'Assemblea dei soci Fondatori.

18.2. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto in beneficenza per finalità coerenti con i Principi e le finalità del Movimento.

18.3. L'Assemblea dei soci Fondatori nomina uno o più liquidatori e decide le modalità della liquidazione ed i beneficiari.

18.4. Lo scioglimento richiede il parere favorevole del Presidente.

Art 19. Entrata in vigore

19.1. Il presente Statuto entra in vigore dalla data della sua approvazione e sottoscrizione unitamente all’Atto Costitutivo e al Manifesto.

Art. 20. Interpretazione

20.1. In caso di contrasto interpretativo tra Statuto, Manifesto, regolamenti e deliberazioni, prevale l’interpretazione conforme ai Principi fondativi individuata dall'Assemblea dei soci Fondatori, fermo restando la gerarchia delle fonti che garantisce sempre la prevalenza dello Statuto e del Manifesto su quanto deliberato dagli Organi o regolamentato.

Art. 21. Rinvio

21.1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni degli Organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice Civile.

Firmato: Lista Luigi, Grillo Massimiliano, Gianluca Bozzelli, Gerardo De Rosa, Guido Maria Cappelli, Antonio Farina, Piccolo Lorenzo, Gragnaniello Pasquale, Antonio Russolillo, Bossis Ciro, Francesco Labruna, De Lella Fabrizio, Carlo Dini, Mario Volpe, notaio Stefano Borrelli (sigillo).

IO SOTTOSCRITTO DOTTOR STEFANO BORRELLI, NOTAIO IN FORIO (NA), ISCRITTO NEL RUOLO DEI DISTRETTI RIUNITI DI NAPOLI, TORRE ANNUNZIATA E NOLA, CERTIFICO CHE LA PRESENTE E' COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 DECRETO LEGISLATIVO 7 MARZO 2005 N.82.
FIRMATO DIGITALMENTE STEFANO BORRELLI - NOTAIO
NAPOLI, 25 FEBBRAIO 2026

Firmato digitalmente da
STEFANO BORRELLI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI NAPOLI:80025200637